

COMUNE DI PERLO

Provincia di Cuneo

N. 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE - DETERMINAZIONI.

L'anno duemilasedici addì diciassette del mese di marzo, alle ore 9,00 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità di rito sono stati convocati i componenti di questa Giunta Municipale.

Sono presenti:

GARELLI ENZO	Sindaco
ROSSOTTI GIANCARLO	Vice - Sindaco
FRANCO GRAZIELLA	Assessore

E' assente giustificato:

E così in numero legale per deliberare.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MARIANI Dr. Paolo.

Il Sig. Garelli Enzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSA

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la Legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione”.

Il comma 611 della Legge 190/2014 dispone che, fermo restando quanto previsto dall’art. 3 commi da 27 a 29 della Legge 244/2007 e dall’art. 1 comma 569 della Legge 147/2013, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Atteso che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti e che anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La Legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della Legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”; è sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L’acquisto di nuove partecipazioni e, a tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con Deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il Piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31 marzo 2015 ha elencato le partecipazioni societarie del Comune di Perlo e individuato gli indirizzi operativi necessari per ottemperare alle disposizioni di legge su menzionate.

VISTA la tabella allegata nella quale sono indicate le partecipazioni societarie e gli indirizzi operativi emergenti dal Piano di razionalizzazione delle società partecipate di questo Ente;

PRESO ATTO di quanto sopra;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000; -

Con votazione unanime, favorevole e palese,

DELIBERA

1. Di approvare la Relazione al Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie predisposta ai sensi dell'art. 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014 che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Sezione regionale della Corte dei Conti, così come previsto dalla normativa richiamata in premessa.
3. Di provvedere alla pubblicazione della presente Deliberazione nel sito internet del Comune ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI PERLO

**Relazione al Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

RELAZIONE

PREMESSA

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione”.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, fermo restando quanto previsto dall’art. 3 commi da 27 a 29 della legge 244/2007 e dall’art. 1 comma 569 della legge 147/2013, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’ azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- f) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- g) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- h) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- i) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- j) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti e che anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società” ; e’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il Piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31 marzo 2016 ha elencato le partecipazioni del Comune di Perlo e individuato gli indirizzi operativi necessari per ottemperare alle disposizioni di legge su menzionate.

Nella tabella che segue sono indicate le partecipazioni societarie e gli indirizzi operativi emergenti dal Piano di Razionalizzazione delle società partecipate di questo Ente:

Società	Indirizzi Operativi contenuti del Piano di riorganizzazione delle partecipazioni societarie
A.C.D.A. Spa	<p><i>INDIRIZZI OPERATIVI: MANTENIMENTO DELLA PARTECIPATA</i></p> <p>Art. 1 comma 611, lett. a) : non applicabile La società, totalmente pubblica opera nel campo dei servizi acquedotto – ciclo integrato dell’acqua. Eroga pertanto un servizio di interesse generale , perseguendo una funzione istituzionale dell’Ente Locale. La partecipazione in questione è attualmente detenuta ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 267/2000 – art. 13 -, comma 1, relativo alle funzioni del Comune che si riferiscono principalmente alla popolazione, ai servizi alla persona ed alla comunità, all’assetto ed utilizzazione del territorio ed allo sviluppo economico. Non risulta quindi applicabile il criterio di cui alla lettera a) dell’articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 . (190/2014).</p> <p>Art. 1 comma 611, lett. b): non applicabile Come evidenziato nel Piano di riorganizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Perlo nella predetta società il numero dei dipendenti era pari a 103 (di cui 4 a tempo determinato) oltre a 1 direttore e due dirigenti; il numero degli amministratori è pari a 4 .</p> <p>Art. 1 , comma 611, lett. c): non applicabile Il Comune di Perlo non possiede partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quella svolta da ACDA Spa (gestione del servizio idrico integrato).</p> <p>Art. 1, comma 611, lett. d) : non applicabile</p> <p>Art. 1 comma 611, comma e): applicabile Per quanto concerne il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni questo Ente, vista la ridotta partecipazione all’interno della società si impegna, nelle pertinenti sedi societarie, a sostenere la riduzione della spesa per amministratori, in occasione del rinnovo degli organi societari, oltre che nell’evenienza in cui l’argomento, per qualsiasi ragione, sia proposto all’ordine del giorno, anticipatamente rispetto a tale scadenza.</p> <p>Il Comune ritiene pertanto di mantenere la propria partecipazione in ACDA SPA</p>

AUTOSTRADA
ALBENGA
GARESSIO
CEVA S.p.a.

**INDIRIZZI OPERATIVI :
MANTENIMENTO DELLA PARTECIPATA**

Art. 1, comma 611 lett. a) : non applicabile

Sebbene l'iter autorizzativo per la realizzazione dell'opera sia ancora in corso, non risulta applicabile. Il Comune di Perlo ritiene che il mantenimento della partecipazione sia necessario per l'inerenza territoriale ed il perseguimento del fine pubblico di promozione e sviluppo della viabilità e dei trasporti del territorio, nonché della sicurezza e miglioramento della rete viaria.

Art. 1 comma 611 lett.b): applicabile

Nella predetta società il numero dei dipendenti è pari a 1 a tempo indeterminato, quello degli amministratori è pari a 9. Risulta applicabile.

Art. 1 comma 611 lett. c) : non applicabile

Non risultano sovrapposizioni di oggetto societario con altre società partecipate. Non risulta applicabile.

Art. 1 comma 611 lett. d) : non applicabile

Non risulta applicabile Piano di razionalizzazione delle società

Art. 1, comma 611 lett.e) applicabile

Si propone nelle pertinenti sedi risparmi di spesa per compensi agli amministratori in occasione del primo rinnovo utile degli organi sociali. Risulta applicabile.

Pur in presenza dell'applicabilità del criterio di cui alla lettera b) Amministratori 9 Dipendenti 1, **si ritiene di mantenere la propria partecipazione nella Società** e ragionevole non applicare in modo automatico (matematico) il suddetto criterio, tenuto conto del risultato positivo della gestione e della distribuzione dei dividendi all'ente.

FINGRANDA Spa	<p>INDIRIZZI OPERATIVI: DISMISSIONE PARTECIPAZIONE</p> <p>Art. 1, comma 611 lett. a : non applicabile La società svolge la propria attività nell'ambito della promozione e dello sviluppo della comunità locale del territorio cuneese e pertanto in piena sintonia con quanto previsto dall'art. 13 – comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000.</p> <p>Art. 1 comma 611 lett. b): applicabile Come evidenziato nella tabella nella predetta società il numero dei dipendenti è pari a 1, quello degli amministratori è pari a 5. La società deve essere dismessa .</p> <p>Art. 1 comma 611 lett. c) : non applicabile Il Comune di Perlo non possiede partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe a quella della società Fingranda Spa.</p> <p>Art. 1 comma 611 lett. d) :Non applicabile in questo Ente . Si fa infatti riferimento a quanto sopra specificato per l'applicabilità della presente misura a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.</p> <p>Art. 1, comma 611 lett. e) Per quanto concerne il contenimento dei costi di funzionamento mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni questo Ente, vista la ridotta partecipazione all'interno della società si impegna, nelle pertinenti sedi societarie, a sostenere la riduzione della spesa per amministratori, in occasione del rinnovo degli organi societari, oltre che nell'evenienza in cui l'argomento, per qualsiasi ragione, sia proposto all'ordine del giorno, anticipatamente rispetto a tale scadenza.</p> <p>Si ritiene di dismettere comunque le quote sociali in Fingranda Spa in relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 611 lett. b.</p>
---------------	---

AZIONI CHE QUESTO ENTE INTENDE INTRAPRENDERE

Società Fingranda Spa. In relazione alle azioni che questo Ente intende intraprendere particolare rilievo assume la determinazione di addivenire alla dismissione della partecipazione nella predetta società. Si darà corso alle procedure di dismissione della propria quota di partecipazione che corrisponde a n° 5 azioni.

Perlo, li 17 marzo 2016

Il Sindaco
Garelli Enzo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

della Giunta Comunale N° 7 del 17.03.2016

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE – DETERMINAZIONI.

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita:

- “1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- 2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
- 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.”

sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto:


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

- FAVOREVOLE
- SFAVOREVOLE in quanto _____

li, 17.03.2016

Il Responsabile



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:

Comportando l'atto in esame, impegno di spesa o diminuzione di entrata, e nel dettaglio:

IMPEGNO DI SPESA al cap.PEG _____ cod. _ - _ - _
del Bilancio di Previsione esercizio 2016

DIMINUZIONE DI ENTRATA al cap.PEG _____ cod. _ - _ - _
del Bilancio di Previsione esercizio 2016

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

- FAVOREVOLE
- SFAVOREVOLE in quanto _____

li,

Il Ragioniere

Data della seduta
17.03.2016

Determinazione
APPROVATO

Verbalizzante
SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to Garelli Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mariani dr. Paolo

per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo

PERLO, li 27 MAG. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Mariani dr. Paolo

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267)

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 27 MAG. 2016 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

PERLO, li 27 MAG. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mariani Paolo

Soggetta invio ai Capigruppo Consiliari

Soggetta invio alla Prefettura

Inviato al CO.RE.CO. - Sezione di Cuneo il

Prot.n° _____

Ricevuto dal CO.RE.CO. - Sezione di Cuneo il

Prot.n° _____

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data _____

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data _____

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data _____

IL SEGRETARIO